

D.L. 101/2014 : LA DISCIPLINA DELLA STABILIZZAZIONE DI LSU - LPU

Numerosi sono i quesiti che ci sono pervenuti negli ultimi mesi relativamente alle assunzioni di personale di qualifiche per le quali è chiesto il solo titolo **dell'assolvimento dell'obbligo scolastico in applicazione dell'art. 16 della legge 56 del 1987**, i cui nominativi dovrebbero **obbligatoriamente essere attinti all'interno di una graduatoria regionale** predisposta in applicazione dell'art. 4 del D.L. 101/2013.

L'art. 4, comma 8 del citato decreto prevede, infatti, che :

“Al fine di favorire l'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e di cui *all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280*, **le regioni predispongono un elenco regionale** dei suddetti lavoratori secondo criteri che contemperano **l'anzianità anagrafica, l'anzianità di servizio e i carichi familiari. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2016**, gli enti territoriali che hanno vuoti in organico relativamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, **nel rispetto del loro fabbisogno e nell'ambito dei vincoli finanziari** di cui al comma 6, **procedono**, in deroga a quanto disposto dall'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, **all'assunzione a tempo indeterminato**, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, dei soggetti collocati **nell'elenco regionale indirizzando una specifica richiesta alla Regione competente.**”

Le regioni, dunque, devono predisporre **un elenco** comprendente i citati lavoratori (LSU e LPU) ai fini della loro assunzione, ovviamente nel rispetto dei **limiti previsti dalla legge**, cui gli enti territoriali **dovranno obbligatoriamente ricorrere** per soddisfare il fabbisogno di personale delle qualifiche di cui all'art. 16 della legge 56 del 1987.

Tali lavoratori, peraltro, non corrispondono a quelli che sono utilizzati dagli stessi enti in qualità di lavoratori socialmente utili avviati dai centri per l'impiego a seguito di specifica richiesta dello stesso ente locale, ma, come indica la circolare n. 5 del Dipartimento della Funzione Pubblica del 21.11.2013, **sono quegli LSU che sono stati**: “impegnati in progetti di lavori socialmente utili e che abbiano effettivamente maturato dodici mesi di permanenza in tali attività nel periodo dal **1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1999**” e quei “lavoratori addetti a **lavori di pubblica utilità attivati** nei settori dei servizi alla persona, della salvaguardia e della cura dell'ambiente e del territorio, dello sviluppo rurale e dell'acquacoltura, del recupero e della riqualificazione degli spazi urbani e dei beni culturali” **in applicazione del decreto legge 280/1997.**

Lavoratori per i quali è chiesta l'appartenenza alle categorie indicate **prescindendo dalla natura del rapporto che hanno in essere alla data del 1° settembre 2013 presso le amministrazioni pubbliche che li utilizzano**. Lavoratori che al primo settembre 2013 potrebbero essere ancora LSU o LPU, in applicazione della citata normativa o anche aver stipulato un rapporto di lavoro con l'amministrazione. "Ne consegue - afferma la circ. n. 5/2013 del Dip. Della Funzione Pubblica- che per tali soggetti l'anzianità richiesta dal comma 6 si riferisce all'utilizzo, con qualunque tipologia di rapporto presso l'amministrazione pubblica."

In regione Lombardia, peraltro, il bacino dei citati lavoratori dovrebbe essere da tempo esaurito, tuttavia, a chi scrive, pare necessario effettuare una verifica nel caso si voglia assumere personale di categoria A, oppure B, posizione giuridica B1, per il quale sia richiesto il solo assolvimento della scuola dell'obbligo, considerato che l'art. 4, comma 8, del D.L. 101/2013 dispone che le amministrazioni **procedono: "all'assunzione a tempo indeterminato**, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, dei soggetti collocati nell'elenco regionale indirizzando una specifica richiesta alla Regione competente."

Bergamo, 17 marzo 2014

Per la FP-CGIL di Bergamo

F.to Gian Marco Brumana